

PROGETTO RITMICA ROMAGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: **"Progetto Ritmica Romagna"**.
L'Associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi, in relazione alle discipline sportive esercitate.

L'Associazione non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nell'Associazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 22 del presente statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE

L'Associazione Sportiva Dilettantistica, ha Sede Legale in Cotignola (RA), Via Grandi nr.1. L'Organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie, filiali, punti operativi altrove, ove esercitare l'attività. L'indirizzo della sede potrà essere cambiato dall'assemblea ordinaria degli associati senza che questo costituisca modifica statutaria.

Art. 4 - SCOPO

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di una o più discipline sportive riconosciute dal CONI con delibere n. 1566/2016, 1568/2017 e 1569/2017 e successive. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, le seguenti attività:



- a) promuovere, praticare e diffondere l'apprendimento delle discipline sportive di cui alle delibere CONI n. 1566/2016, 1568/2017 e 1569/2017 e successive, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle attività di Danza Ritmica;
- b) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, anche attraverso l'organizzazione di gare, manifestazioni, eventi sportivi, *stages*, seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, campi scuola, campi sportivi, centri ricreativi estivi per le attività ludico ricreative (C.R.E.), attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- c) promuovere e organizzare la formazione per la partecipazione a gare e attuare ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dell'attività sportiva in genere, tra gli associati, i tesserati e la popolazione del territorio;
- d) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
- e) esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- f) curare la prevenzione per la tutela della salute e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività agonistico-sportive;
- g) diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica sportiva nei suoi molteplici aspetti;
- h) pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva;
- i) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici, pubblici e privati, associazioni e società sportive per lo svolgimento di corsi didattici, *stages* di formazione, manifestazioni e iniziative sportive, anche con il fine di gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzato;
- j) fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni utili e/o necessarie alla corretta gestione di impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini.

Tutte le attività sopra descritte, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, saranno svolte, oltre che nei confronti dei rispettivi soci, associati, tesserati e partecipanti, anche nei confronti degli iscritti, soci, associati tesserati e partecipanti di altre associazioni e società che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale aderente al C.O.N.I.



PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - RENDICONTO

Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di enti e soggetti pubblici e privati.
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 6- ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentunodiciembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed eventualmente un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Copia del rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Il rendiconto regolarmente approvato deve essere conservato a cura del Consiglio Direttivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Essi dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali indicate al precedente art. 4, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SOGGETTI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli

scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.


La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ma non ha diritto a partecipare all'assemblea.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- a) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- b) Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
- c) I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio Legale Rappresentante, avendo diritto a un voto.
- d) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.



- e) I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9- CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- c) inosservanza del presente Statuto;
- d) radiazione deliberata del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- e) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'articolo 22 dal presente statuto.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 - TESSERATI

Sono tesserati tutti coloro che attraverso un atto di adesione esercitano il diritto di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata.

Ai tesserati non spettano i diritti propri degli associati.

Art. 11- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Art. 12- ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale e ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di



delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci oltre a sé stesso nell'ambito della stessa Assemblea.

Per le persone giuridiche prende parte all'Assemblea il Legale Rappresentante ovvero persona da lui designata facente parte del Consiglio Direttivo dell'ente rappresentato.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro 120 (centoventi) giorni dell'anno sociale successivo, ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere e approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Essa, inoltre, delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita associativa e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto Sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia Ordinaria che Straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; e mediante comunicazione postale, ovvero per posta elettronica, da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:

- **in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;



- **in seconda convocazione** trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea Ordinaria quanto l'Assemblea Straordinaria, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi quelli che intendano dimettersi dall'Associazione. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' possibile tenere le Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tengono le riunioni dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 13- ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, sono rinnovabili, e si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.


L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. I membri del Consiglio, ove prestino la loro attività all'interno dell'Associazione, potranno essere retribuiti in misura tale comunque che l'eventuale emolumento corrisposto loro non configuri un'indiretta distribuzione di utili.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto, salvo i casi di elezione avvenuta per acclamazione e all'unanimità da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea Sociale. Ogni socio potrà esprimere al massimo 1 (una) preferenza, o comunque un numero pari ai Consiglieri da nominare, e saranno chiamati a far parte del Consiglio per un quadriennio i candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità che risulteranno in graduatoria aver ottenuto il maggior numero di preferenze in relazione al numero di Consiglieri da nominare. Sono comunque sempre fatti salvi i casi di elezione per acclamazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.



Art. 14- IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 15- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Tesoriere.

Art. 16- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:


- dal Presidente
- dal Vice Presidente;
- da un massimo di altri 9 (nove) Consiglieri tra i quali viene eventualmente eletto il Segretario Tesoriere.

Esso ha durata di quattro anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari;



- b) amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed eventualmente il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano;
- d) deliberare sulla non accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- e) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature e impianti dell'Associazione;
- f) predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- g) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- h) applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- i) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea Sociale;
- j) stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea Sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- k) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- l) eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere;
- m) curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre associazioni, società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie Federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale fatta da almeno due membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.



E' altresì possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea Sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato nei casi in cui:

- a) l'Assemblea sociale non approvi il Rendiconto Economico e Finanziario (consuntivo);
- b) il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà dei suoi membri effettivi.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione e in regola con il pagamento delle quote associative che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo a indire nuove elezioni.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 17-IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 18- ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;



b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.

Art. 19- NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, salvo quanto disposto dal precedente art. 18, e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale.

Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni e integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 20- MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Sociale straordinaria con una votazione favorevole del 75% degli intervenuti che comunque deve rappresentare almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

Art. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva di appartenenza.

Art. 22-SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o



Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - NORME DI RINVIO

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita e approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva alle quali l'Associazione Sportiva Dilettantistica sarà affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti e ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Cotignola, 02 Novembre 2020

Melandri Mirco

Presidente




Montevecchi Marzia

Vice Presidente




Savelli Gian Luigi

Segretario



Ragazzini Matteo

Consigliere



Salomone Marzia

Consigliere

